Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 240 del 26 settembre 1966

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 26 settembre 1966 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1966.

Approvazione delle tabelle e delle relative norme di applicazione per l'attuazione della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, concernente il contributo di riscatto, dovuto dagli iscritti all'Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato che chiedano la valutazione, agli effetti della liquidazione dell'indennità di buonuscita, dei servizi statali civili e militari prestati nonchè dei periodi di studio universitario.

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1966.

Approvazione delle tabelle e delle relative norme di applicazione per l'attuazione della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, concernente il contributo di riscatto, dovuto dagli iscritti all'Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato che chiedano la valutazione, agli effetti della liquidazione dell'indennità di buonuscita, dei servizi statali civili e militari prestati nonchè dei periodi di studio universitario.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 6 dicembre 1965, n. 1368, concernente la valutazione di servizi ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita;

Visto l'art. 4 della legge stessa;

Vista la legge 19 giugno 1913, n. 641, istitutiva della Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Vista la deliberazione n. 7934 del 24 giugno 1965 del Comitato amministratore dell'Opera di previdenza, concernente le norme di attuazione dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, e le tabelle annesse;

Decreta:

Sono approvate le norme di attuazione dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, e le tabelle, allegate al presente decreto, del quale fanno parte integrante, concernenti il contributo di riscatto dovuto dagli iscritti all'Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato, che chiedano la valutazione, agli effetti della liquidazione dell'indennità di buonuscita, dei servizi statali civili e militari prestati nonchè dei periodi di studio universitario, valutabili o riscattabili o comunque riconoscibili ai fini del trattamento di quiescenza a carico dello Stato, secondo le vigenti disposizioni, ma non anche ai fini della predetta indennità di buonuscita.

Roma, addì 4 luglio 1966

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
SCALFARO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Norme di attuazione dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368

Art. 1.

I servizi ed i periodi di studio ammessi a riscatto in applicazione dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, si considerano, ai fini della misura dell'indennità di buonuscita, espressi in mesi interi, trascurando la frazione di mese non superiore a 15 giorni e computando per un mese la frazione superiore.

Art. 2.

Per ottenere il riscatto l'iscritto deve farne domanda all'Opera di previdenza e documentare i servizi ed i corsi di studio di cui chiede il riconoscimento, a meno che la documentazione non esista già agli atti della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, nel qual caso l'interessato dovrà farne esplicita menzione.

La domanda deve essere presentata all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, a pena di decadenza, prima della cessazione dal servizio.

La documentazione deve essere completata entro il termine di un anno dalla data della domanda.

Art. 3.

In ordine alla domanda di riscatto delibera la Giunta esecutiva dell'Opera di previdenza. La deliberazione, con l'indicazione del contributo dovuto, è notificata all'interessato tramite l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che provvederà, per conto dell'Opera, anche all'acquisizione del contributo in conformità delle disposizioni di cui ai successivi articoli.

Art. 4.

Entro il termine di sessanta giorni dalla data della notifica di cui all'art. 3 l'iscritto può effettuare il pagamento del contributo di riscatto in unica soluzione, ovvero rinunciare al riscatto.

In mancanza del pagamento in unica soluzione o della rinuncia al riscatto, il contributo è trasformato in rate mensili posticipate costanti da pagarsi per un numero di mesi pari a quello del periodo riscattato, ma in ogni caso non superiore a 180.

Il pagamento rateale si effettua mediante ritenuta sullo stipendio a decorrere dal mese successivo a quello della scadenza del predetto termine.

Art. 5.

Per la determinazione del contributo di riscatto si considerano:

a) la retribuzione contributiva annua riferita alla data di *presentazione della domanda;*

b) il periodo da riscattare espresso in mesi interi ai sensi dell'art. 1;

c) l'età dell'iscritto alla data della domanda, espressa in anni interi, trascurando la frazione di anni inferiore o pari a sei mesi e computando per un anno la frazione superiore a sei mesi;

d) l'età di collocamento a riposo prevista per la qualifica rivestita dall'iscritto alla data della domanda.

Nel caso di pagamento in unica soluzione il contributo dovuto per ogni 1.000 lire della retribuzione contributiva annua e per ogni mese del periodo riscattato è pari al coefficiente, risultante dalla allegata tabella n. 1, relativo alle età di cui alle lettere *c*) e *d*) del precedente comma.

Nel caso di pagamento rateale l'importo di ogni rata mensile è pari, per ogni 1.000 lire del predetto contributo, al coefficiente risultante dalla allegata tabella n. 2 in corrispondenza del numero dei mesi di durata della rateazione.

Art. 6.

Qualora la documentazione della domanda di riscatto non sia completata entro il termine prescritto dall'ultimo comma dell'art. 2, e nel frattempo l'interessato non sia cessato dal servizio, il contributo di riscatto ovvero la corrispondente rata mensile si computano moltiplicando i relativi importi, determinati come indicato rispettivamente al secondo o al terzo comma dell'art. 5, per il coefficiente dell'allegata tabella n. 3 relativo al periodo, arrotondato ad anni e mesi interi, intercorrente tra le seguenti date:

data di scadenza del predetto termine;

data di completamento della documentazione ovvero data di cessazione dal servizio, se anteriore.

Art. 7.

L'iscritto che abbia iniziato il pagamento rateale del contributo di riscatto può chiedere l'esonero dal pagamento delle rate non ancora scadute; in tal caso il periodo riscattato viene ridotto in proporzione al rapporto dei due coefficienti della allegata tabella n. 4, relativi rispettivamente al numero delle rate pagate ed a quello delle rate complessivamente dovute.

Art. 8.

In caso di sospensione temporanea dei pagamenti mensili, l'importo delle singole rate ancora da pagare deve essere rideterminato, al termine della sospensione, moltiplicando l'importo originario per il coefficiente, di cui all'allegata tabella n. 3, relativo al numero dei mesi di durata della sospensione.

Art. 9.

In caso di cessazione dal servizio dell'iscritto in vita nel corso del pagamento rateale del contributo di riscatto, il valore capitale del residuo debito sarà trattenuto sulla indennità di buonuscita spettante. Detto valore capitale si calcola moltiplicando l'importo della rata mensile per il coefficiente della allegata tabella n. 4 relativo al periodo mancante per la estinzione del debito.

Nel caso di cessazione dal servizio dell'iscritto in vita prima dell'inizio dei pagamenti rateali ovvero prima del pagamento del contributo di riscatto in unica soluzione, il contributo stesso sarà trattenuto sull'indennità di buonuscita spettante.

Nei casi di morte in servizio nelle condizioni previste dai precedenti commi, il valore capitale del residuo debito ovvero il contributo in unica soluzione sarà trattenuto sulla indennità di buonuscita da liquidare ai superstiti in misura proporzionale alla quota dell'indennità stessa ad essi spettante.

Nei casi di cessazione dal servizio senza attribuzione di indennità di buonuscita, il debito residuo si considera estinto.

Art. 10.

Ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita nei casi di cessazione dal servizio per collocamento a riposo d'ufficio, o per dispensa, o per morte, il periodo riscattato si somma agli altri servizi utili.

In ogni altro caso di cessazione dal servizio, in anticipo sul previsto limite di età per il collocamento a riposo d'ufficio, i periodi riscattati si valutano a buonuscita, per ogni 1.000 lire della retribuzione annua utile e per ogni mese del periodo riscattato, per un importo pari al coefficiente risultante dalla allegata tabella n. 1 in corrispondenza dell'età raggiunta dallo iscritto alla data di cessazione dal servizio e del previsto limite di età per il collocamento a riposo d'ufficio.

Art. 11.

Per gli iscritti già in servizio al 5 gennaio 1966 o per i loro superstiti, che presentino o abbiano presentato la domanda di riscatto entro il termine di 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione delle presenti norme, la retribuzione di cui alla lettera *a*) e le età di cui alle lettere *c*) e *d*) del precedente art. 5, primo comma, devono essere riferite alla predetta data del 5 gennaio 1966.

Per tali iscritti e loro superstiti il termine indicato al precedente art. 2, ultimo comma, decorre da quello di sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione delle presenti norme, anzichè dalla data di presentazione della domanda.

Art. 12.

Per gli iscritti cessati dal servizio con effetto dal 6 gennaio 1966 al 28 febbraio 1966 o per i loro superstiti, che abbiano chiesto o chiedano il riscatto entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione delle presenti norme, il contributo di riscatto è pari al 48 % di quello determinato ai sensi degli articoli precedenti.

TABELLA N. 1

Coefficienti per la determinazione del contributo di riscatto di cui al 2° comma dell'art. 5

ETÀ ALLA DATA DELLA DOMANDA	ETÀ MASSIMA DI COLLOCAMENTO A RIPOSO								
	58	59	60	61	62	63	64	65	66
20	3,54	3,49	3,44	3,40	3,37	3,32	3,28	3,24	3,20
21	3,60	3,55	3,50	3,46	3,42	3,37	3,33	3,30	3,26
22	3,66	3,60	3,56	3,52	3,48	3,43	3,39	3,35	3,31
23	3,72	3,67	3,62	3,58	3,54	3,48	3,45	3,41	3,37
24	3,78	3,73	3,68	3,64	3,60	3,55	3,50	3,46	3,42
25	3,84	3,78	3,73	3,69	3,65	3,61	3,56	3,52	3,48
26	3,91	3,85	3,80	3,76	3,71	3,67	3,63	3,58	3,54
27	3,97	3,92	3,86	3,82	3,78	3,73	3,69	3,64	3,59
28	4,03	3,97	3,92	3,88	3,84	3,80	3,75	3,71	3,66
29	4,10	4,04	3,99	3,94	3,90	3,85	3,81	3,76	3,72
30	4,17	4,11	4,06	4,01	3,97	3,92	3,87	3,83	3,78
31	4,24	4,19	4,13	4,08	4,04	3,99	3,95	3,90	3,85
32	4,31	4,25	4,20	4,15	4,11	4,06	4,02	3,97	3,92
33	4,38	4,33	4,27	4,22	4,18	4,12	4,07	4,02	3,97
34	4,46	4,40	4,35	4,30	4,25	4,19	4,14	4,09	4,04
35	4,54	4,48	4,42	4,37	4,32	4,26	4,21	4,16	4,11
36	4,61	4,55	4,49	4,44	4,39	4,33	4,27	4,22	4,18
37	4,69	4,61	4,56	4,49	4,44	4,39	4,35	4,30	4,27
38	4,78	4,70	4,63	4,58	4,53	4,48	4,43	4,38	4,34
39	4,87	4,80	4,71	4,66	4,61	4,56	4,51	4,46	4,43
40	4,97	4,88	4,80	4,75	4,70	4,65	4,60	4,55	4,51
41	5,07	4,98	4,89	4,84	4,78	4,73	4,67	4,62	4,59
42	5,16	5,08	4,98	4,92	4,86	4,81	4,76	4,70	4,66
43	5,26	5,17	5,08	5,02	4,96	4,90	4,84	4,78	4,75
44	5,35	5,26	5,17	5,11	5,04	4,98	4,92	4,86	4,82
45	5,45	5,35	5,26	5,19	5,13	5,07	5,00	4,93	4,90
46	5,56	5,46	5,36	5,29	5,23	5,15	5,08	5,02	4,98
47	5,66	5,56	5,46	5,39	5,32	5,24	5,18	5,10	5,07
48	5,77	5,66	5,56	5,49	5,41	5,34	5,27	5,19	5,15
49	5,87	5,77	5,66	5,59	5,51	5,43	5,35	5,28	5,24
50	5,98	5,87	5,77	5,68	5,61	5,52	5,45	5,36	5,32
51	6,10	5,98	5,87	5,79	5,71	5,62	5,54	5,45	5,41
52	6,22	6,10	5,98	5,90	5,81	5,72	5,63	5,55	5,50
53	6,34	6,21	6,09	6,00	5,91	5,82	5,73	5,65	5,60
54	6,46	6,33	6,19	6,10	6,01	5,93	5,83	5,74	5,68
55	6,57	6,45	6,30	6,21	6,12	6,02	5,93	5,83	5,77
56	6,70	6,57	6,45	6,35	6,25	6,14	6,03	5,93	5,87
57	6,82	6,70	6,57	6,48	6,37	6,25	6,14	6,03	5,97
58	6,94	6,82	6,69	6,59	6,49	6,37	6,25	6,14	6,07
59	—	6,94	6,82	6,71	6,60	6,49	6,36	6,24	6,16
60	—	—	6,94	6,83	6,71	6,59	6,47	6,34	6,26
61	—	—	—	6,94	6,83	6,71	6,59	6,47	6,39
62	—	—	—	—	6,94	6,83	6,71	6,59	6,51
63	—	—	—	—	—	6,94	6,83	6,71	6,62
64	—	—	—	—	—	—	6,94	6,83	6,73
65	—	—	—	—	—	—	—	6,94	6,84
66	—	—	—	—	—	—	—	—	6,94

TABELLA N. 2

Coefficienti per la determinazione delle rate da versare mensilmente per il pagamento rateale del contributo di riscatto, per ogni 1000 lire del contributo stesso

MESI	ANNI															
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	—	86,28	44,09	30,04	23,01	18,81	16,01	14,01	12,52	11,36	10,43	9,68	9,05	8,53	8,08	7,69
1	1.014,78	79,79	42,40	29,28	22,59	18,53	15,82	13,87	12,41	11,27	10,37	9,62	9,01	8,49	8,04	—
2	508,32	74,23	40,85	28,56	22,17	18,27	15,63	13,73	12,30	11,19	10,30	9,57	8,96	8,45	8,01	—
3	339,50	69,40	39,40	27,87	21,78	18,01	15,45	13,60	12,20	11,11	10,23	9,51	8,91	8,41	7,97	—
4	255,09	65,18	38,07	27,23	21,40	17,76	15,27	13,47	12,10	11,03	10,17	9,46	8,87	8,37	7,94	—
5	204,45	61,46	36,82	26,61	21,03	17,51	15,10	13,34	12,00	10,95	10,10	9,41	8,82	8,33	7,91	—
6	170,68	58,15	35,66	26,02	20,68	17,28	14,93	13,21	11,90	10,87	10,04	9,35	8,78	8,29	7,88	—
7	146,57	55,19	34,57	25,46	20,34	17,05	14,77	13,09	11,81	10,80	9,98	9,30	8,74	8,26	7,84	—
8	128,48	52,53	33,55	24,93	20,01	16,83	14,61	12,97	11,72	10 72	9,92	9,25	8,69	8,22	7,81	—
9	114,41	50,12	32,59	24,42	19,69	16,62	14,45	12,85	11,62	10,65	9,86	9,20	8,65	8,18	7,78	—
10	103,16	47,92	31,69	23,93	19,39	16,41	14,30	12,74	11,53	10,58	9,80	9,15	8,61	8,15	7,75	—
11	93,95	45,92	30,84	23,46	19,09	16,20	14,16	12,63	11,45	10,50	9,74	9,10	8,57	8,11	7,72	—

TABELLA N 3

Coefficienti moltiplicativi da applicare al contributo di riscatto in unica soluzione ovvero alla corrispondente rata mensile nei casi previsti dall'art. 6

MESI	ANNI					
	0	1	2	3	4	5
0	—	1,045	1,092	1,141	1,193	1,246
1	1,004	1,049	1,096	1,145	1,197	(*)
2	1,007	1,052	1,100	1,149	1,201	(*)
3	1,011	1,056	1,104	1,154	1,206	(*)
4	1,015	1,060	1,108	1,158	1,210	(*)
5	1,019	1,064	1,112	1,162	1,215	(*)
6	1,022	1,068	1,116	1,166	1,219	(*)
7	1,026	1,072	1,120	1,170	1,224	(*)
8	1,030	1,076	1,124	1,175	1,228	(*)
9	1,034	1,080	1,128	1,180	1,233	(*)
10	1,037	1,084	1,132	1,184	1,237	(*)
11	1,041	1,088	1,137	1,188	1,241	(*)

(*) Il coefficiente relativo ad un periodo superiore a 5 anni è pari al prodotto del coefficiente relativo al periodo stesso diminuito di anni 5 per 1,246.

TABELLA N. 4

Coefficienti da applicare all'importo della rata mensile per la determinazione, nel caso di cessazione d al servizio nel corso del pagamento rateale del contributo di riscatto, del valore capitale del debito residuo

MESI	ANNI															
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	—	11,7182	22,9318	33,6625	43,9312	53,7576	63,1609	72,1593	80,7701	89,0102	96,8955	104,4411	111,6619	118,5717	125,1839	131,5115
1	0,9963	12,6716	23,8442	34,5356	44,7667	54,5571	63,9260	72,8914	81,4708	89,6807	97,5370	105,0551	112,2494	119,1339	125,7219	—
2	1,9890	13,6216	24,7532	35,4055	45,5991	55,3537	64,6883	73,6209	82,1688	90,3486	98,1762	105,6668	112,8347	119,6940	126,2580	—
3	2,9781	14,5681	25,6589	36,2722	46,4285	56,1474	65,4478	74,3476	82,8643	91,0142	98,8131	106,2762	113,4180	120,2521	126,7920	—
4	3,9635	15,5111	26,5613	37,1358	47,2548	56,9381	66,2045	75,0718	83,5572	91,6773	99,4477	106,8835	113,9990	120,8082	127,3241	—
5	4,9453	16,4506	27,4604	37,9961	48,0781	57,7260	66,9584	75,7932	84,2476	92,3380	100,0799	107,4885	114,5780	121,3622	127,8543	—
6	5,9236	17,3867	28,3562	38,8533	48,8984	58,5110	67,7096	76,5121	84,9355	92,9962	100,7098	108,0912	115,1548	121,9142	128,3825	—
7	6,8982	18,3194	29,2487	39,7074	49,7158	59,2931	68,4580	77,2283	85,6209	93,6521	101,3374	108,6918	115,7295	122,4642	128,9088	—
8	7,8693	19,2487	30,1380	40,5584	50,5301	60,0723	69,2037	77,9419	86,3037	94,3055	101,9627	109,2902	116,3021	123,0121	129,4332	—
9	8,8368	20,1745	31,0240	41,4062	51,3414	60,8487	69,9467	78,6528	86,9841	94,9566	102,5857	109,8864	116,8726	123,5581	129,9556	—
10	9,8008	21,0970	31,9067	42,2510	52,1498	61,6223	70,6869	79,3612	87,6619	95,6052	103,2065	110,4804	117,4411	124,1020	130,4761	—
11	10,7613	22,0161	32,7862	43,0926	52,9552	62,3930	71,4244	80,0670	88,3373	96,2515	103,8249	111,0722	118,0074	124,6440	130,9947	—

(6938)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

(5151670) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.